

Regione Autonoma Friuli Venezia – Giulia
Provincia di Pordenone

COMUNE DI CORDENONS

REGOLAMENTO

EDILIZIO

**ELABORATO REDATTO AI SENSI
DELL'ARTICOLO 7 DELLA L.R. 11.11.2009 N.19**
Approvato con deliberazione di C.C. n. ... del2011
IN VIGORE DAL 00/00/2011

VARIANTE N.1
ALLEGATO INTEGRATIVO
**AGGIORNATO CON LE MODIFICHE E INTEGRAZIONI APPORTATE
DAL CONSIGLIO COMUNALE, DELIBERA N.53 DEL 23.03.2011**

Responsabile del Procedimento: geom. ROBERTO PICCIN

P R E M E S S A

La presente variante disciplina le attività di costruzione e di trasformazione fisica e funzionale delle opere edilizie, e le trasformazioni del territorio, ad integrazione del vigente Regolamento Edilizio, e se in contrasto, vale quanto previsto nelle presenti norme, definendo in particolare:

- a. Requisiti tecnico-architettonici delle opere edilizie, qualora non contenuti nello strumento urbanistico generale comunale o in altro strumento di pianificazione, al fine dell'organico inserimento delle opere nel contesto territoriale locale;
- b. Disposizioni concernenti l'Edilizia Sostenibile e il risparmio energetico, nel rispetto delle vigenti norme in materia;
- c. La definizione dei parametri urbanistici ed edilizi e Glossario.

a. Requisiti tecnico-architettonici delle opere edilizie, al fine dell'organico inserimento nel contesto territoriale locale.

Art. 1 – Presentazione dei Progetti di Trasformazione

1. La domanda di Permesso di Costruire o la Dichiarazione d'Inizio Attività, formulate su moduli forniti dal Comune, deve indicare assieme ai dati del richiedente, il nominativo del professionista abilitato che sottoscrive gli elaborati di progetto.

2. Eventuali cambiamenti nelle persone del richiedente prima del rilascio del titolo abilitativo, o durante le fasi di realizzazione, devono essere comunicate al Comune nelle forme di legge. La **voltura** integrale o frazionata ovvero il mutamento o la variazione di un intestatario dell'iniziativa di costruire non può aver luogo senza un corrispondente trasferimento della proprietà degli immobili o del diritto ad eseguire le trasformazioni richieste. La voltura del Permesso a Costruire è rilasciata, nella forma di un atto amministrativo, e lascia invariati i termini di validità e di decadenza dell'originario Permesso di Costruire.

3. Il richiedente ha in particolare l'obbligo di precisare la destinazione d'uso prevista (e quella attuale, nel caso di opere di edifici esistenti); i rapporti di vicinanza; gli eventuali vincoli di Piano Regolatore Generale Comunale o di altri vincoli, ed ogni altra notizia che possa comunque interessare l'area o l'erigendo edificio.

4. Alla domanda vanno allegate le copie delle ricevute di versamento effettuate per tasse, contributi e diritti previsti da leggi o regolamenti comunali.

5. E' consentito ai Tecnici Comunali del settore preposto, agli Agenti di Polizia Giudiziaria e agli Ispettori di Igiene e per la Sicurezza dei Cantieri, accedere alla proprietà interessata all'edificazione durante la fase dell'esecuzione delle opere.

Art. 2 – Obbligatorietà degli Elaborati Tecnici

Alle domande dirette ad ottenere il Permesso di Costruire e la Denuncia di Inizio Attività devono essere allegati gli elaborati tecnici indispensabili per un corretto esame da parte degli organi di controllo preposto, e, in special modo, devono consentire di verificare:

- a. il rispetto dei parametri urbanistici ed edilizi di cui alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale Comunale;
- b. il rispetto dei requisiti di sicurezza igiene e fruibilità delle opere edilizie.

Art. 3. Il Piano Attuativo e gli Elementi Costitutivi

1. L'intervento Indiretto o di Piano Attuativo può essere di iniziativa pubblica o di iniziativa privata. I Piani Attuativi possono apportare modifiche alle previsioni del

P.R.G.C., così come disposto dalla legislazione vigente e dalla relazione di Flessibilità del Piano, tale flessibilità viene denominata “Flessibilità di Attuazione”:

- 1. Ampliamento fino ad un massimo del 10% del perimetro dell’area interessata dal Piano Attuativo per coinvolgere aree confinanti che possono migliorare la progettazione e l’insediamento nell’ambito territoriale considerato;
- 2. Aumento della potenzialità edificatoria secondo i Limiti di Flessibilità Attuativa definiti;
- 3. Riduzione fino ad un massimo del 10% del perimetro dell’area interessata dal Piano Attuativo per escludere aree sottoposte a vincoli specifici e/o particolari e che comunque possono migliorare la progettazione e l’insediamento nell’ambito territoriale considerato;
- 4. Riduzione fino ad un massimo del 10% della dotazione di spazi pubblici o per attività collettive (dove già dimensionate all’interno dell’ambito), fermo restando le dotazioni minime obbligatorie di cui al decreto regionale, con possibilità di ridefinire la posizione purché risulti migliorativa rispetto alla definizione del PRGC;
- 5. Il Piano individua su alcuni ambiti una viabilità di progetto di riferimento che non è vincolante, può essere modificata, motivando e giustificando, purché non venga meno l’obiettivo di Piano.

2. Fanno parte integrante del Piano Attuativo gli elementi di seguito specificati:

a. schema di convenzione nella quale siano definiti:

- superficie territoriale dell'intervento;
- abitazioni ed altre unità immobiliari previste;
- superficie utile edificabile relativa a tutte le destinazioni d'uso previste;
- abitanti e/o addetti insediabili;
- delimitazione e quantificazione delle aree destinate al soddisfacimento degli standard urbanistici, nonché delle altre aree pubbliche o di uso pubblico;
- individuazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di ciascun soggetto cui competono la responsabilità e gli oneri della realizzazione;
- corrispettivo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzarsi a cura del Comune ovvero, qualora dette opere vengano eseguite a cura e a spesa del concessionario, le relative garanzie finanziarie, gli elementi progettuali delle opere da eseguire e le modalità di controllo sulla loro esecuzione nonché i criteri e le modalità per il loro trasferimento al Comune;
- intesa comune/privati per la realizzazione delle quote di edificazione spettanti al Comune e/o delle quote di edificazione che il Comune può vendere al privato, attraverso l’istituto della Perequazione (se prevista);

- identificazione della aree necessarie per le opere di urbanizzazione e modalità per la loro cessione a titolo gratuito;
- gli elementi progettuali di massima delle opere e degli edifici da realizzare;
- le aree per servizi da cedere gratuitamente al Comune attraverso l'istituto della Compensazione (se prevista);
- le aree eventualmente previste per la Perequazione che può essere anche monetizzata al fine di consentire al Comune di provvedere direttamente a trasferire l'importo ottenuto per l'acquisto di aree di Verde di Parco Urbano (VPUF);
- i termini di inizio ed ultimazione delle opere e degli edifici nonché delle opere di urbanizzazione;
- le sanzioni convenzionali a carico del concessionario per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione;

b. stralcio della zonizzazione dello strumento urbanistico generale vigente per un conveniente intorno di m. 200,00 e delle relative Norme di Attuazione;

c. estratto catastale per un conveniente intorno di m. 200,00 con indicazioni dei limiti di proprietà e relative superfici nonché elenco catastale delle proprietà e, nel caso di Piani particolareggiati di iniziativa pubblica, elenco delle proprietà da espropriare o da vincolare;

d. rilievo planimetrico ed altimetrico della zona, alla stessa scala del progetto, con l'individuazione di un caposaldo fisso permanente da riferire in corrispondenza della pubblica via o edificio pubblico, non interessato da interventi trasformativi, e facilmente individuabile. Devono essere chiaramente individuate le aree del verde esistente con la indicazione delle essenze legnose non appartenenti a colture, e distinguendo le parti che possono essere trasformate rispetto a quelle che si intendono salvaguardare; la definizione degli edifici e/o dei manufatti esistenti, con relativa analisi della consistenza fisica, e definizione delle caratteristiche architettoniche degli edifici di interesse storico o artistico, rappresentati anche come particolari in scala 1:200 (piante, prospetti, sezioni e coperture) con descrizione dei materiali, degli elementi costruttivi e delle tecnologie nonché l'analisi storica (attraverso il regesto delle diverse fasi delle trasformazioni subite nel tempo); l'indicazione delle destinazioni d'uso degli immobili e delle aree in essi comprese; elettrodotti, metanodotti, fognature ed impianti di depurazione, acquedotti, rete telefonica e relative servitù; viabilità e toponomastica; eventuali vincoli; documentazione fotografica del sito oggetto di trasformazione, con indicazione dei punti di ripresa; e quanto altro necessario a comprendere lo stato dei luoghi prima degli interventi di trasformazione;

e. planimetria di progetto in scala 1:500 oppure 1:1000 indicante: numerazione dei lotti; dati metrici che precisano le aree e le opere da cedere al Comune, la verifica e dimostrazione degli standard per servizi, per verde e parcheggi; la precisazione degli elementi vincolanti rispetto a quelli non vincolanti; le strade e piazze debitamente quotate; spazi di verde attrezzato (pubblico, condominiale, privato); eventuali

utilizzazioni in sotterraneo e servizi centralizzati; spazi per servizi e per verde attrezzato; spazi pubblici per sosta e parcheggio, con indicazione di quelli riservati ai disabili; ubicazione dei contenitori per rifiuti solidi, delle superfici per affissioni, delle fermate dei mezzi di trasporto pubblico, della segnaletica direzionale; particolari esecutivi e dettagli costruttivi delle opere di sistemazione delle superfici inedificate, in scala non inferiore a 1:200;

f. sezioni e profili in scala 1:200 e 1:500 o 1:1000 con indicazione delle tipologie edilizie e delle relative destinazioni d'uso;

g. schema degli impianti tecnici quali acquedotto, gas, fognatura ed impianti di depurazione, energia elettrica con le distribuzioni e impianto di illuminazione pubblica con ubicazione delle necessarie cabine; rete telefonica, e collegamenti con la rete esistente;

h. norme urbanistiche ed edilizie di Attuazione, per la buona esecuzione del piano;

i. relazione illustrativa dei criteri di impostazione del Piano;

j. preventivo di spesa riferito alle opere di urbanizzazione di Piano;

k. quadro economico di spesa;

l. relazione preliminare riguardante la non consistenza della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) o relazione di Valutazione di Impatto Ambientale o Valutazione Ambientale Strategica se e in quanto previste nella zona di intervento e per il tipo di trasformazione;

m. relazione geologica e analisi geotecnica del terreno;

n. asseverazioni.

3. Per i Piani Attuativi riguardanti le zone produttive agricole, oltre agli elaborati sopra descritti, dovranno essere redatti seguendo le specifiche di ogni singola tipologia di intervento che li contraddistinguono, e comunque dovranno comprendere i seguenti elementi:

a) l'appoderamento in atto, tramite la definizione cartografica catastale, il rapporto fra la superficie utile degli edifici e la relativa superficie agricola asservita nonché l'eventuale acquisto o vendita di particelle catastali avvenute dopo il 1985;

b) la consistenza, tramite il rilievo in scala adeguata, degli edifici esistenti sul fondo con la specificazione della destinazione d'uso di tutte le unità immobiliari, suddivise in servizi rustici ed abitazioni;

c) la Relazione illustrativa sui criteri di impostazione del Piano dovrà risultare debitamente documentata, esplicativa dell'origine dell'azienda agricola, resa in forma di atto notorio ai sensi della legge 4 gennaio 1968, N. 15; programma di esecuzione delle opere e dei fabbricati previsti dal Piano;

d) qualifica professionale del richiedente, titolo di possesso e forma di conduzione esercitata sull'azienda; consistenza occupazionale dell'azienda, con la indicazione degli occupati a tempo pieno e a tempo parziale, nonché degli occupati già residenti nell'ambito dell'azienda; descrizione dell'azienda, con l'indicazione delle produzioni, delle previsioni di sviluppo conseguenti o successive alle opere per cui si richiede il Permesso di Costruire o altro atto idoneo, nella quale siano puntualmente trattate ed evidenziate le seguenti variabili tecniche, economiche e sociali caratterizzanti la tipologia aziendale:

variabili sociali:

- forma di conduzione;
- tipo di possesso;
- dimensione aziendale: SAU (Superficie Agricola Utilizzata);
- intensità culturale: SAU intensiva /SAU estensiva;

variabili organizzative:

- intensivazione aziendale: capitale fisso/capitale vincolato;
- densità di manodopera: addetti/SAU;
- dotazione macchine agricole: potenza complessiva/SAU;
- carico di bestiame: numero di capi/SAU;
- rapporto fra produzione lorda vendibile (PLV) zootecnica e PLV totale;
- rapporto tra PLV da colture pluriennali e PLV totale;
- variabili d'efficienza produttiva:
- produttività unitaria: PLV/SAU;
- grado di trasformazione dei prodotti: PLV prodotti trasformati/PLV prodotti grezzi;
- specializzazione colture: PLV totale/PLV da ordinamento prevalente.

4. Ai sensi di legge, ove i soggetti autorizzati o invitati non provvedano alla presentazione del Piano Attuativo nel termine indicato ed eventualmente rinnovato, il Comune può procedere alla formazione di un Piano Attuativo di iniziativa pubblica.

5. I Piani Attuativi vigenti (con convenzione firmata) devono essere attuati entro il termine stabilito dall'atto di approvazione e comunque non oltre il termine di dieci anni da questo. Decorso il termine per l'attuazione, ovvero successivamente a questa, rimangono vigenti le prescrizioni di carattere urbanistico ed edilizio, mentre decade la dichiarazione di pubblica utilità, nonché indifferibilità ed urgenza delle opere in essi previste. Le modifiche non possono prevedere una maggiore edificabilità oltre il 10% del volume previsto dal Piano Attuativo (o un maggior numero di abitazioni per ettaro calcolato attraverso la trasformazione delle abitazioni in "m³" utilizzando lo standard di m³ 300 per abitazione, salvo diversa indicazione del PRGC). Per i lotti inedificati che

rappresentano meno del 10% della superficie territoriale dell'ambito è consentito l'intervento diretto con convenzione con il Comune per regolare le parti soggette a variante di Piano. Le modificazioni non devono ridurre gli spazi pubblici e/o per attività collettive previsti dal Piano Attuativo originario se non nei limiti consentiti dagli accordi con il Comune.

6. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione secondaria da porre a carico dei proponenti il Piano Attuativo è calcolata dal Comune con riferimento al costo presuntivo degli interventi necessari ad adeguare le opere di urbanizzazione secondaria, esistenti o da realizzarsi, all'interno o all'esterno del perimetro del Piano Attuativo, al nuovo carico insediativo prodotto dal Piano Attuativo stesso. Gli oneri per urbanizzazione secondaria sono comunque dovuti anche laddove le opere di urbanizzazione secondaria esistenti risultino già adeguate e sufficienti in relazione al nuovo carico insediativo prodotto dal Piano Attuativo. E' scomputabile dalla quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione secondaria il valore degli allacciamenti alle opere di urbanizzazione secondaria.

7. I Piani Attuativi per le parti destinate a nuovi complessi insediativi residenziali ed ai nuovi insediamenti per attività industriali, artigianali, commerciali e turistiche, nel rispetto della vigente legislazione urbanistica, devono prevedere:

a) una rete viaria razionalmente collegata alla viabilità esistente, dimensionata in modo proporzionato alla funzione e al flusso veicolare previsto, che tenga conto delle eventuali indicazioni fornite dallo strumento urbanistico generale. Il Comune può consentire la costruzione di strade a fondo cieco a servizio degli insediamenti, solo in casi particolari quando non è possibile raccordare la nuova viabilità alla viabilità esistente, e purché al termine di dette strade sia prevista una piazzola per l'agevole manovra degli automezzi, nella quale sia inscrivibile un cerchio di diametro non inferiore a m.13 e/o comunque di dimensioni tecnicamente confacenti al carico viabilistico e alla tipologia dell'intervento;

b) una composizione e organizzazione urbanistica dell'ambito di intervento inserito armonicamente con l'ambiente circostante, e rappresentato in forma planivolumetrica per meglio evidenziare gli elementi di particolare valore progettuale;

c) gli spazi destinati alle opere di urbanizzazione primaria e le relative descrizioni rappresentate graficamente nelle scale di dettaglio ritenute più idonee a comprendere le scelte progettuali. Gli impianti generali devono essere progettati secondo le buone regole dell'arte, le norme e le consuetudini vigenti; le dimensioni, i profili ed i materiali oltre ad essere convenientemente rapportati alle esigenze funzionali ed alle caratteristiche degli insediamenti previsti, dovranno essere concordati con il Comune e richiamati nella convenzione da stipulare. Lo svincolo della cauzione (a garanzia dell'esecuzione delle opere previste) dovrà avvenire su autorizzazione dell'autorità comunale dopo il favorevole collaudo del totale delle opere di urbanizzazione convenzionate. Le spese di collaudo sono a carico della Ditta Proponente.

b. Le disposizioni concernenti l'edilizia Sostenibile e il risparmio energetico, nel rispetto delle vigenti norme in materia.

Art. 4. Sviluppo della Bio-Architettura

1. Il Piano favorisce lo sviluppo della "bio-architettura" o "architettura bioclimatica" finalizzata:

- al miglioramento delle condizioni di vivibilità senza dover per questo accettare il prezzo di una riduzione dei valori qualitativi ed estetici dell'architettura;
- al rispetto dell'ambiente naturale;
- e a privilegiare l'impiego di materiali non inquinanti e non nocivi per la salute dell'uomo e di tecniche che consentono il risparmio energetico.

L'articolo ha valore indicativo e deve essere utilizzato per relazionare ogni progetto di trasformazione.

2. L'intento è decisamente finalizzato a mostrare la forza e la funzione dei sistemi di captazione delle risorse naturali e la necessità di costruire edifici secondo i principi della Biocompatibilità e della Eco-sostenibilità. In base alle caratteristiche degli edifici e ai diversi fenomeni climatici dell'ambiente esterno, devono essere sfruttati, a beneficio dell'uomo, fenomeni naturali come: l'effetto serra, l'effetto camino, la convezione naturale, l'inerzia termica, la trasparenza, la valorizzazione di una serie di principi fondamentali come l'ombreggiamento, la ventilazione, l'isolamento termico, il raffrescamento, la deumidificazione, la protezione dalle precipitazioni, la riduzione delle dispersioni termiche, l'illuminamento naturale, la captazione solare, ecc.. Tali accorgimenti saranno effettuati recuperando anche soluzioni architettoniche millenarie nate dall'adattamento ambientale delle comunità locali. Compatibilmente con gli eventuali vincoli progettuali di natura morfologica, tecnica e funzionale, gli edifici di nuova costruzione devono essere orientati in modo da ottimizzare l'irraggiamento solare e l'incidenza dei venti dominanti. Ai fini dell'irraggiamento, si dovrà disporre l'asse longitudinale dell'edificio lungo l'asse Est-Ovest, verificando che le interdistanze tra gli edifici garantiscano al solstizio invernale il minimo ombreggiamento sulle facciate. Ai fini del raffrescamento estivo, le aperture dovranno essere disposte in modo da garantire un riscontro d'aria nella direzione dei venti dominanti. Gli ambienti nei quali si svolge la maggior parte della vita abitativa devono essere disposti a Sud-Est e Sud-Ovest. Gli spazi che hanno meno bisogno di riscaldamento e di illuminazione (box, ripostigli, lavanderie e corridoi) devono essere preferibilmente disposti lungo il lato Nord e servire da cuscinetto fra il fronte più freddo e gli spazi utilizzati. Le aperture massime devono essere collocate da Sud-Est a Sud-Ovest.

3. Le abitazioni dovranno avere standard di qualità nei seguenti campi: - *Uso di materiali naturali*; - *Risparmio energetico*; - *Isolamento acustico*; - *Cura dell'ambiente esterno*; - *Evitare l'Inquinamento luminoso*.

Progettare edifici impiegando alcune risorse naturali come l'acqua, la luce, il suolo, la vegetazione e l'uso di materiali scelti tra quelli con rendimento più elevato, costo

minore e impatto ambientale più limitato come il legno, la pietra, i mattoni, la calce, il gesso, la terra cruda o cotta. Per l'isolamento, dovrà essere incentivato l'uso di materiali naturali, come sughero, pannelli ricomposti di fibre di carta e legno, o fatti con materiali riciclabili. Ciò vuol dire conoscere i processi di produzione del materiale stesso, cioè i costi energetici, di trasporto, di ricaduta di eventuali emissioni nell'atmosfera e sostituire colle, pitture, smalti e vernici di origine chimica con prodotti che utilizzino pigmenti naturali, cera d'api ecc.. Dovrà essere escluso l'utilizzo di amianto, di piombo, di resine usate per la finitura del legno, di solventi e vernici, tutti materiali nocivi per la salute. Al fine di migliorare la vivibilità fra residenti, lotti confinanti e zone omogenee di diversa specializzazione d'uso si prevede l'uso di materiali atti a eliminare fonti di inquinamento acustico, anche in deroga alla normativa vigente, purchè sia dimostrata l'impossibilità di operare in armonia e attuazione al PRGC. Per quanto riguarda il radon, è un agente cancerogeno che causa soprattutto un aumento del rischio di contrarre il tumore polmonare, è caratterizzato da una grande mobilità di conseguenza, così come viene inspirato, viene espirato, e, una volta penetrato all'interno dell'apparato respiratorio, può esplicare la sua azione degenerativa. E' previsto l'obbligo dell'applicazione della normativa vigente (Decreto Legislativo 241/2000 che modifica e integra il precedente Decreto Legislativo 230/95) che ha introdotto la valutazione e il controllo dell'esposizione al radon nei luoghi di lavoro (scuole incluse) e la normativa regionale che prevede l'areazione dei solai interrati negli edifici residenziali.

Nella predisposizione dei progetti, si devono eliminare o ridurre ai minimi termini le fonti di inquinamento interno, le fonti che producono campi elettromagnetici artificiali o che generano emissioni dannose. Particolare cura deve essere posta nell'indagine geologica del sito scelto per la costruzione, individuando gli elementi visibili (cavi di alta tensione, corsi d'acqua, faglie del terreno) e gli elementi perturbativi (radioattività globale, gas radon, inquinamento elettromagnetico). Nell'ambito dei progetti relativi alle sistemazioni esterne sia private, condominiali o pubbliche, i corpi illuminanti devono essere previsti ad altezze diverse a seconda del loro utilizzo, per le zone carrabili, per le zone ciclabili e per le zone pedonali, sempre con flusso luminoso orientato verso il basso, per ridurre al minimo le dispersioni verso la volta celeste e il riflesso sugli edifici. Bisogna sempre evitare, nell'illuminazione stradale o di grandi aree, che la luce non sia posta in direzione di finestre o aperture da permettere l'ingresso nelle abitazioni private di luce intrusiva. Nel caso di tipologie di impianto per cui non vi sono prescrizioni di sicurezza specifiche, è consigliato contenere la luminanza entro 1 lux/m².

4. La progettazione non si deve limitare alla ricerca di soluzioni climaticamente compatibili ed energeticamente non disperdenti, ma deve comprendere anche l'indagine conoscitiva di tutto il contesto ambientale sia interno che esterno. L'effetto serra, causato dall'eccesso di suoli impermeabili e surriscaldati (asfalti, pavimentazioni e coperture degli edifici) deve essere ridotto attraverso una diffusa rinaturalizzazione dei suoli artificiali a cielo aperto con soluzioni permeabili all'acqua piovana e raffrescati da manti di verde. Si devono escludere, nelle coltivazioni dei giardini e orti, i prodotti chimici di sintesi, per utilizzare fertilizzanti organici e per ridurre al minimo

indispensabile le alterazioni del terreno. È necessario proteggere la qualità dei suoli, in quanto risorsa limitata e non rinnovabile per la produzione di cibo e di altri prodotti e come ecosistema per gli altri organismi viventi; inoltre, è indispensabile difendere il suolo dai processi di degrado e di abbandono.

5. L'obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone deve essere raggiunto anche attraverso il contenimento dei consumi energetici e la diminuzione dei carichi inquinanti in atmosfera per cui saranno applicate le procedure di certificazione di sostenibilità energetico ambientale (VEA) secondo quanto stabilito dalla normativa regionale vigente.

6. "Tetti Verdi":

Al fine di migliorare il confort abitativo, la riduzione degli effetti ambientali estivi (insolazione) e un aumento dell'inerzia termica, nelle costruzioni a copertura piana, è consigliata la realizzazione del sistema "tetto verde". I suoi vantaggi sono i seguenti:

- trattiene l'umidità;
- migliora il microclima locale, la regolazione ed il deflusso delle acque meteoriche;
- rispetto al livello delle polveri sottili presenti nell'atmosfera e degli inquinanti, questo sistema ha la capacità di assorbire e trattenere le particelle nocive;
- consente di accumulare, trattenere e restituire solo in ridotta quantità l'acqua piovana ai sistemi di canalizzazione; inoltre, l'acqua può essere immagazzinata direttamente negli eventuali serbatoi di accumulo per il riutilizzo, avendo subito un processo di filtrazione;
- sul clima cittadino, attraverso l'evapotraspirazione e l'assorbimento della radiazione solare incidente, aiuta a contenere l'aumento delle temperature estive con beneficio per l'ambiente circostante all'edificio e quindi di tutta la città;
- riduce la diffusione sonora all'interno degli edifici e della riflessione all'esterno, con evidente mitigazione dell'inquinamento acustico e quindi è indicato come copertura dei luoghi che ospitano attività rumorose (industrie, officine, discoteche ecc.).

La tipologia di copertura può essere scelta tra il tetto verde estensivo, sistema che utilizza specie vegetali in grado di adattarsi e svilupparsi nelle condizioni ambientali in cui sono poste, che richiede spessori di substrato di coltivazione limitati e minimi interventi di manutenzione, o il tetto verde intensivo caratterizzato da un sistema che richiede maggiori cure rispetto al precedente e l'ausilio di maggiore manutenzione, in funzione delle associazioni di specie vegetali.

7. Negli impianti tecnici e tecnologici, per eliminare campi magnetici deve essere evitata, nelle linee di distribuzione elettrica, la formazione di percorsi chiusi ad anello. E' preferibile concentrare la canalizzazione e il sistema di distribuzione con cavi schermati, così come nell'impianto idrico è preferibile concentrare tubi di alimentazione

e di scarico in un'unica colonna e non interessare la zona notte dell'abitazione. All'interno delle abitazioni si devono adottare le migliori strategie per minimizzare l'esposizione ai campi elettrici e magnetici a bassa frequenza (50 Hz) negli ambienti interni, come, ad esempio: - impiego di apparecchiature e dispositivi elettrici ed elettronici a bassa produzione di campo; configurazione della distribuzione dell'energia elettrica nei singoli locali secondo lo schema a "stella"; impiego del disgiuntore di rete nella zona notte per l'eliminazione dei campi elettrici in assenza di carico a valle. Al fine di analizzare l'impatto dei CEM con gli edifici e le persone che vi risiedono, si consiglia di eseguire le simulazioni e rilevazioni in campo dei CEM delle SRB (UMTS, DVB – H, DAB, ecc) e Radio TV.

8. Gli impianti dovranno integrarsi il più possibile con la copertura degli edifici, quindi, si dovrà cercare di evitare elementi sospesi che producano impatto visivo.

Si propone l'uso di Tetti Fotovoltaici, per la produzione di energia elettrica ottenuta dallo sfruttamento della luce solare, la quale costituisce una energia disponibile a costo zero.

Art. 5. Recupero del Patrimonio Edilizio Esistente: Ampliamenti – Sopraelevazioni – Nuove costruzioni.

1. Il Piano prevede incentivi di carattere edilizio – urbanistico, in attuazione a specifica legislazione regionale, e di cui all'art.37 del Codice Regionale dell'Edilizia e suo Regolamento di Attuazione, per la promozione del rendimento energetico nell'edilizia.

2. Negli Ampliamenti Igienico – Funzionali di edifici esistenti, nonché nelle ristrutturazioni edilizie, con demolizione totale o parziale di cui all'art.38, e nelle nuove costruzioni (previste attraverso l'uso di parametri urbanistici non condizionati dall'abitazione per ettaro ma da indici di cubatura fondiaria o territoriale), non si calcola la volumetria determinata dallo spessore della muratura perimetrale esterna e il volume dei solai di interpiano, per gli edifici plurialloggio con vani scala che servono due o più abitazioni, possono essere esclusi dal calcolo della volumetria anche i muri divisorii fra unità abitativa e il vano scala, e lo stesso vano scala. Tali interventi non possono comportare l'aumento del numero delle unità immobiliari esistenti nel rispetto degli standard urbanistici.

Per gli edifici nuovi, per quelli soggetti a ristrutturazione e per gli ampliamenti volumetrici (per i quali si applicano i calcoli e le verifiche previste dalla L. 10/91, dal D.lgs. 192/2005 e s.m.i.) è obbligatorio intervenire sull'involucro edilizio in modo da rispettare contemporaneamente tutti i valori prescritti dal D.lgs. 192/2005 e s.m.i.. L'isolamento termico degli edifici deve rispettare i requisiti minimi indicati dal D.lgs. 192/2005 e s.m.i.. Le trasmittanze termiche dei componenti dell'edificio, dovranno risultare secondo l'Allegato C del citato D.lgs. 192/2005 e s.m.i.. Per ottenere le agevolazioni riguardanti l'esclusione dal calcolo della volumetria costruibile, si dovrà presentare, qualora ciò non sia già avvenuto con la presentazione della documentazione richiesta per legge nell'ambito delle verifiche sul bilancio termico dell'edificio, una relazione asseverata in cui dovranno risultare verificati i valori delle trasmittanze

termiche “U”. Si prevede, secondo le vigenti disposizioni normative regionali, uno sconto volumetrico e deroghe alle distanze e altezze, per la realizzazione di edifici a basso consumo energetico inerente: - solai interpiano; solai piani di copertura; tetti “verdi”; pareti perimetrali; serre solari funzionalmente collegate all’edificio principale, di dimensione non superiore al 15% della superficie utile delle unità abitative realizzate non riscaldate; volumi e superfici necessari al miglioramento dell’isolamento termico, acustico, inerzia termica o per captazione diretta dell’energia solare o per la realizzazione di sistemi di ombreggiamento alle facciate; locali tecnici necessari ad allocare apparati impiantistici; terrazzi e balconi privi di ponti termici.

Tab. a. - trasmissioni minime previste dal decreto legislativo 19.08.2005 n.192

| | UP | UD | UC | US | UF |
|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| TRASMITTANZE MINIME RICHIESTE | 0.34 W/m ² K | 0.80 W/m ² K. | 0.30 W/m ² K | 0.33 W/m ² K | 2,20 W/m ² K |

Tab. b. – efficienza energetica dell’edificio, incentivi in termini volumetrici e deroghe ai parametri edilizi

(Ministero dello sviluppo economico -DECRETO 26.01.2010- Aggiornamento del Decreto 11.03.2008 in materia di Riqualificazione Energetica degli Edifici) (*Publicato su G.U. n.35 del 12.02.2010*)

| | UP | UD | UC | US (*) | UF (**) |
|---|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| TRASMITTANZE MINIME RICHIESTE DAL PRGC | 0.27 W/m ² K | 0.64 W/m ² K. | 0.24 W/m ² K | 0.30 W/m ² K | 1,80 W/m ² K |

(*) Pavimenti verso locali non riscaldati o verso l’esterno.

(**) Conformemente a quanto previsto all’articolo 4, comma 4, lettera c), del decreto Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, che fissa il valore massimo della trasmittanza (U) delle chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi.

3. Viene inoltre prescritto per ogni intervento (di nuova costruzione, di ristrutturazione, di ampliamento):

- a destinazione residenziale, l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di potenza non inferiore Kw.1 per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell’intervento;

- a destinazione artigianale, avente estensione di superficie utile non inferiore a m²100, l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza non inferiore a Kw.5;

- a destinazione commerciale, direzionale, scolastica, ricreativa (teatri, biblioteche, ecc.), sportiva ed adibiti a servizi per l’assistenza e la sanità, di estensione di superficie utile non inferiore a m² 200, l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza non inferiore a Kw.5

Per le altre destinazioni e per dimensioni diverse da quelle sopra accennate, è comunque resa obbligatoria la predisposizione per l’installazione, anche in fasi successive, di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una potenza dell’impianto non inferiore a Kw.1 per unità immobiliare,

compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento, e una potenza dell'impianto minima di Kw.5 per unità immobiliare, con superficie utile superiore a 100 metri quadrati, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento.

4. In riferimento all'art.39 del Codice Regionale dell'Edilizia, per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente ai fini abitativi è consentito il recupero dei volumi di sottotetto che abbiano già un'altezza utile minima esistente di m.1,00. Tali interventi non possono comportare l'aumento del numero delle unità immobiliari esistenti nel rispetto degli standard urbanistici.

5. Sono consentiti incentivi economici mediante la riduzione degli oneri concessori fino al 15% del totale, nel caso di interventi edilizi in cui sia prevista la realizzazione di impianti per la produzione dell'acqua calda sanitaria mediante l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili nei limiti di 1/20 della superficie utile abitabile o con dimensionamento di almeno il 50% del fabbisogno annuale dell'impianto termico dell'unità immobiliare, e mediante l'installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica avente potenza di almeno Kw2,90 sempre per unità immobiliare, infine, l'intervento dovrà comprendere anche la realizzazione di impianto di reimpiego delle acque meteoriche (con esclusione delle Zone "A." e delle Zone "B.0.") come previsto dal PRGC.

Art. 6 – Recupero delle acque

1. Il consumo di acqua all'interno degli immobili dovrà risultare minimo e solo quanto indispensabile per le relative funzioni, dovrà avere caratteristiche finalizzate al risparmio idrico attraverso l'uso di economizzatori di flusso in tutti i rubinetti delle unità immobiliare consistenti in miscelatori monocomando a cartuccia con economizzatore del flusso incorporato e/o unità di controllo energia che riducano il flusso idrico al minuto; e cassette wc provviste di sistema di risparmio nell'erogazione di acqua potabile, munite di doppio tasto per flusso abbondante e flusso ridotto, il primo con volume d'acqua compreso tra 7 e 12 litri e il secondo con volume d'acqua compreso tra 5 e 7 litri.

2. Ad esclusione delle Zone Omogenee "A." e "B.0." per ogni intervento di nuova costruzione deve essere previsto un impianto per il reimpiego delle acque meteoriche (provenienti dalle coperture degli edifici) al fine di costituire una riserva necessaria all'irrigazione delle aree scoperte, pulizia dei cortili, e dei passaggi pedonali e carrai, e possibilmente anche per la pulizia delle cassette di scarico dei servizi igienici. L'impianto dovrà avere una capacità di recupero adeguato di almeno m³ 3.

Art. 7 – Serre bioclimatiche

1. Si definiscono serre solari o bioclimatiche gli spazi ottenuti mediante la chiusura con vetrata trasparente di logge o terrazze, quando detti spazi chiusi siano unicamente finalizzati al risparmio energetico e siano conformi alle prescrizioni che seguono. Ogni serra solare non deve determinare nuovi locali riscaldati o comunque atti a consentire la

presenza continuativa di persone. La specifica finalità del risparmio energetico deve essere certificata nella relazione tecnica, nella quale deve essere valutato il guadagno energetico, tenuto conto dell'irraggiamento solare, su tutta la stagione di riscaldamento.

2. Tutti i calcoli, sia per l'energia dispersa che per l'irraggiamento solare, devono essere sviluppati secondo le norme UNI 10344 e 10349. La struttura di chiusura deve essere completamente trasparente, fatto salvo l'ingombro della struttura di supporto. La serra solare deve essere apribile ed ombreggiante (cioè dotata di opportune schermature mobili o rimovibili) per evitare il surriscaldamento estivo. La superficie lorda della serra solare, in ogni caso, non potrà eccedere il 10% della Superficie Coperta dell'edificio o dell'unità immobiliare a servizio della quale viene realizzata.

3. Le serre solari dovranno essere progettate in modo da integrarsi armonicamente nell'organismo edilizio.

Art. 8. Biomassa, Geotermia, e simili

1. Per Biomassa si intendono tutti i materiali di origine organica, animale o vegetale, che non hanno subito alcun processo di fossilizzazione. Il contenuto energetico dei diversi materiali può essere sfruttato per produrre energia, costituendo un valido sostituto ai combustibili fossili, ottenendo emissioni di anidride carbonica molto inferiore e ambientalmente sostenibili. Oltre ai vegetali coltivati, anche i rifiuti vegetali e liquami di origine animale possono essere sottoposti a digestione o fermentazione anaerobica (cioè in assenza di ossigeno). Dopo trattamento depurativo, può essere usato ai fini del riscaldamento e per la produzione di energia elettrica.

Gli interventi sono assoggettati a Pianificazione Attuativa e devono seguire le indicazioni derivate dalla legislazione nazionale e regionale in materia.

E' preferibile l'installazione di impianti per la produzione di calore alimentati a biomassa (pellet, cippato, scarti di lavorazione di legno vergine) in abbinamento agli eventuali impianti termici già presenti nell'edificio.

c. La definizione dei parametri urbanistici ed edilizi e Glossario.

Art. 9. Utilizzazione dei Parametri Urbanistici ed edilizi

1. Per ogni volume edilizio interessato da intervento, all'interno dell'area di proprietà si determina sul territorio la superficie fondiaria ad esso corrispondente.

2. L'uso totale di un parametro urbanistico sulla superficie di un terreno, esclude ogni successiva richiesta di altro Permesso di Costruzione sulla stessa superficie, salvo il caso di demolizione con ricostruzione, indipendentemente da qualsiasi frazionamento e passaggio di proprietà e salvo Varianti Urbanistiche.

3. I percorsi ciclo-pedonali individuati nella cartografia del PRGC all'interno delle Zone "A" e "B.O.", in caso di ampliamento dei fabbricati esistenti, possono essere spostati nell'ambito della proprietà oggetto dell'intervento edilizio oppure, in caso di impossibilità, ridotti in larghezza fino alla misura più stretta del percorso individuato nella cartografia. Le modifiche ammesse devono mantenere la continuità planimetrica del percorso individuato.

Art.10 – Nozione di costruzione

1. Si considera *costruzione* qualsiasi manufatto non completamente interrato che abbia i caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso a un corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato, indipendentemente dal livello di posa e di elevazione dell'opera, dai caratteri del suo sviluppo volumetrico esterno, dall'uniformità e continuità della massa, dal materiale impiegato per la sua realizzazione purché determini un incremento del volume, della superficie e della funzionalità dell'immobile e non abbia una funzione meramente decorativa, a prescindere, eventualmente, dall'essere facilmente rimovibili.

2. La costruzione dovrà essere concepita nella sua unitarietà in modo che non sia oggetto di particolare attenzione architettonica solo l'affacciamento sulla strada, ma anche ogni lato dell'edificio stesso. Particolare cura dovrà porsi poi nella definizione di quelle costruzioni inserite in un contesto di notevole interesse ambientale.

3. La composizione di costruzioni oggetto di progettazione dovrà perseguire risultati di elevata qualità architettonica. Gli elementi di determinazione architettonica delle costruzioni, come murature, manto di copertura, trattamento delle superfici (pietra, sasso, mattoni, cemento-legno, intonaco colorato in pasta o in superficie, infissi, ecc.) dovranno essere tali da conferire un buon risultato e da assicurare una lunga durata nel tempo.

4. Nelle nuove costruzioni o in quelle esistenti interessate da interventi, le strutture murarie in elevazione devono essere sempre isolate, allo spicco dalle fondazioni, a

mezzo di strati di materiale impermeabile, atto ad impedire che l'umidità salga dalle fondazioni stesse ai muri soprastanti.

Art. 11. Glossario

Il presente Glossario specifica e integra le definizioni delle Norme di Attuazione del Piano Regolatore.

1. ABITAZIONE o ALLOGGIO

Consiste in un insieme di vani destinato a residenza, che disponga di un ingresso indipendente e che, quanto a caratteristiche distributive e dotazione di vani accessori, non si presti ad essere suddiviso in parte autonomamente abitabili.

Ai fini delle computazioni previste sono assunti i seguenti rapporti:

- un'abitazione ogni 5 - 6 stanze;
- nel caso di recupero di volumetria da trasformare nel parametro di abitazioni per ettaro si calcolano m³300 per abitazione.

2. NOZIONE DI PARETE, UNITA' IMMOBILIARE, EDIFICIO

Si considera *parete* ogni superficie collegante due orizzontamenti strutturali o un orizzontamento strutturale e le falde di copertura; la *parete finestrata* è la parete dotata di vedute ai sensi del Codice Civile.

L'*Unità Immobiliare* consiste in un locale o insieme di locali, dotato di accesso indipendente e diretto da uno spazio pubblico (strada, piazza, ecc.) oppure da uno spazio privato di uso comune (cortile, scala, ballatoio, ecc.).

Negli edifici rurali non allibrati al NCEU l'individuazione delle unità immobiliari è effettuata secondo un criterio di analogia.

Quando si deve consentire l'ampliamento per motivi igienico-funzionali per **edificio**, nelle diverse Zone Omogenee, essendo gli edifici formati dalla somma di unità immobiliari, per poter definire il limite di un edificio, viene applicato quanto previsto dalla L.R. 11.11.2009 n.19, art.3, comma 1, lettera "a".

3. UNITA' MINIMA DI INTERVENTO

Il Piano individua, su alcune parti del territorio, il perimetro dell'area che deve essere presa in considerazione nella progettazione attuativa, ivi compresi gli eventuali spazi previsti a parcheggio pubblico e/o a percorsi pedonali - ciclabili e/o a verde attrezzato. L'intervento si attua direttamente.

4. CARICO URBANISTICO

E' definito come quantità delle funzioni presenti in una determinata porzione di territorio che apportano domanda ai sistemi infrastrutturali disciplinati e proporzionati dalla pianificazione urbanistica. Le infrastrutture classificate come urbanizzazioni primarie o secondarie non incidono di conseguenza sul carico urbanistico, ma sulla capacità del sistema infrastrutturale nel rispondere al fabbisogno che questo esprime.

Il carico urbanistico può essere misurato direttamente come numero di abitanti, addetti, utenti ovvero indirettamente, mediante grandezze a questi correlate quali il volume, la superficie utile ovvero il numero di esistenti edificabili nell'area considerata.

5. ABITAZIONE DI CUSTODIA

Sono così definite le abitazioni per il personale di custodia addetto alla sorveglianza di complessi edilizi od impianti per industria e terziario, nonché a servizio di funzioni agricole ove le esigenze gestionali rendano indispensabile la presenza continuativa del conduttore.

6. CIGLIO STRADALE

E' la linea limite della sede o della piattaforma stradale.

7. DISTANZA DAL CIGLIO STRADALE

E' lo spazio interposto tra il ciglio stradale ed il manufatto che vi prospetta misurato perpendicolarmente al primo.

8. DISTANZA DAL CONFINE

E' lo spazio interposto tra il confine ed il muro di facciata o la struttura verticale di sostegno di una costruzione misurato perpendicolarmente al primo o, il distacco che si deve rispettare dal confine di una zona pubblica e/o di uso pubblico, anche se questa fa parte della proprietà.

9. DISTANZA TRA PARETI FINESTRATE

E' lo spazio interposto tra due pareti delle quali almeno una risulti finestrata, per la parte ove gli edifici si fronteggino.

10. PIANI UTILI FUORI TERRA

E' definito ogni piano in cui esistano locali aventi altezze media e minima non inferiori ai limiti richiesti per l'abitabilità o l'agibilità. Sono definiti fuori terra i piani utili posti a quota superiore al piano di spiccato. Il piano terra in ogni caso non potrà superare m.1,00 il piano di spiccato. Per gli edifici esistenti alla data di approvazione della Variante Urbanistica n.30 il piano terra non potrà superare i m.1,20.

11. POTENZIALITA' EDIFICATORIA

E' definita come la quantità massima costruibile di abitazioni per ettaro o superficie costruibile per ettaro o volume massimo per superficie edificabile in un determinato ambito territoriale o lotto fondiario, tale prodotto deve essere arrotondato all'intero più vicino.

12. QUOTA DI SPICCATO

E' la quota più alta del marciapiede pubblico fronteggiante lo spazio privato di pertinenza della costruzione.

Qualora manchi il marciapiede pubblico la quota di spiccato è stabilita dall'Ufficio Tecnico Comunale.

13. CURVE ISOCRONE DEGLI ACQUIFERI

Rappresentazione cartografica delle isolinee relative ai tempi di afflussi alle captazioni di una massa inquinante eventualmente presente in falda, in relazione ai parametri idrogeologici dell'acquifero ed alle modalità di gestione dei prelievi.

14. IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE (IAP) E IMPRENDITORE AGRICOLO A TITOLO SECONDARIO

E' **Conduttore o Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)** colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro (come da D.lgs. n. 99/2004).

E' **Imprenditore Agricolo a Titolo Secondario** colui il quale, esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse (si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura), e dedica solo parte del proprio tempo nell'attività agricola e/o ricava un reddito non esclusivo o comunque non avendo le caratteristiche del Conduttore o Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) sopra descritte. Deve comunque avere l'iscrizione alla Camera di Commercio e la partita I.V.A..

15. SUPERFICIE FILTRANTE O PERMEABILE

Corrisponde alla superficie idonea a consentire l'assorbimento di acque meteoriche da parte del terreno.

16. ATTIVITA' IDROESIGENTI:

Sono tali le attività anche a carattere non manifatturiero che diano luogo ad un consumo idrico annuo superiore a mc. 100.000 sia per diretto impiego nei cicli di lavorazione, sia per utilizzazione come fluido di scambio termico, sia per consumo indotto da esigenze di natura idroigienica, ovvero appartengono comunque ad una delle seguenti categorie:

- cantine con imbottigliamento;
- macelli con conservazione delle carni;
- tintorie e lavanderie industriali;
- frigoriferi industriali;
- trattamenti termici e di anodizzazione dei metalli, con utilizzo di acqua come fluido di processo;
- concerie;
- industrie saccarifere e conserviere;

- preparazione di bevande e produzioni in cui l'acqua rientri come materia prima nel prodotto finale.

17. CENTRI DI PERICOLI PER GLI ACQUIFERI

Sono definiti come qualsiasi funzione, attività, insediamento, manufatto, ovvero modalità d'uso di immobili, in grado di generare, direttamente o indirettamente, fattori certi o potenziali di degrado delle acque sotterranee.

Art. 12. Norme di Salvaguardia della Rete Idrografica Superficiale.

Qualsiasi progetto che comporti la modifica, sostituzione, eliminazione della rete idrografica superficiale, sia naturale che artificiale, compresi i fossi di guardia delle strade, la rete irrigua in canalizzazioni a pelo libero, anche in conseguenza a riordino fondiario, deve essere accompagnato da uno studio che descriva il ruolo che ha la rete esistente nei confronti della raccolta, laminazione, allontanamento delle acque meteoriche o della funzione di sbarramento ed arginatura che svolge, questo, in un ambito territoriale sufficientemente ampio, rispetto all'intervento progettato. In funzione dello studio precedentemente descritto, il progetto dovrà prevedere opere idrauliche sostitutive di quanto modificato.

Art. 13. Disciplina delle Aree di Salvaguardia delle Acque Superficiali e Sotterranee destinate al Consumo Umano

Al fine della conservazione e la tutela della risorsa e per il controllo delle caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano, in conformità al Piano Regionale di tutela delle acque, si applicano le norme vigenti in materia, con particolare riguardo all'art.94 del D.lgs. 152/2006.